

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

LETTERA APERTA AD UN COLLEGA DEPUTATO

Caro collega eletto,
Scusami per la forma forse un po' troppo pubblica con la quale mi rivolgo a te ma mi corre l'obbligo di dirti in tutta franchezza che non ne posso più. E' questa mia un'esclamazione che mi nasce spontanea — condivisa dai molti che ti hanno votato ed eletto per la seconda volta —; che è quindi non il semplice sfogo di uno stato d'animo momentaneo ma il frutto di una rabbia o di un amaro che ha superato ogni limite.

Ricordo ancora qualche anno fa quando arrivasti quella mattina in sala professori e timidamente, con un certo imbarazzo, ci annunciasti che era tua intenzione presentarti alle elezioni per cercare di vedere se era possibile, una volta eletto, rimboccarti le maniche per occuparsi non dei grandi progetti, ma di quelle piccole cose (ostacoli) di cui è costellata la vita di tutti i giorni, vuoi delle istituzioni che delle persone. Francamente alcuni di noi rimasero perplessi a questo tuo candido — ma non troppo — annuncio, ma poi ripensando ad un rinnovamento delle istituzioni, al fatto che come collega pur senza eccellere avevi dimostrato di fare — senza infamia e senza lode — la tua

professione impegnandoti anche nel Consiglio di Istituto e nel distretto, avevamo finito — per lo meno alcuni di noi che non avevano mai votato per il tuo partito per accettare in questa logica — con un ragionamento un po' semplicistico (questo almeno lo riconosciamo) di accordarti la nostra fiducia e conseguentemente ci mobilitammo per la tua riuscita. Infatti fosti eletto con un gran numero di voti di preferenza e debbo ad onore del vero dire che come neofita del parlamento per i primi due anni della legislatura (quella trascorsa) il tuo comportamento fu veramente esemplare, per quanto a noi rimasti nella scuola a tirare la carretta fu dato sapere.

Ti occupasti con successo a livello di Provveditorato di accorpamenti di scuole (soppressione), con logiche non da tavolino ma di necessità di utenza, ti fu sicuramente provvidenziale in proposito l'esperienza fatta nel distretto scolastico e nel Consiglio d'Istituto; in circoscrizione ti attivasti ripetutamente per far sistemare la nostra scuola e le altre del distretto che avevano necessità di alcuni lavori diventati indilazionabili, forse per qualcuno di noi hai anche provveduto a sbrigare e risolvere qualche problema personale (pratica di pensione, di trasferimento, di utilizzazione ecc., ecc.), insomma, per dirla con semplicità, il tuo impegno si era profuso nel quotidiano perchè le cose andassero meglio.

Venne poi la primavera del 1991 e cominciarono le difficoltà. Non starò a ricordarti i piccoli screzi quando alcuni di noi in perfetta buona fede ritennero di appoggiare le iniziative referendarie, perchè queste potevano, insieme ad altre, avviare quel processo di rinnovamento che a suo tempo ci aveva fatto propendere per il voto non al tuo partito, ma a te in quanto persona degna di fiducia. Mi riferisco al tentativo — poi rientrato per la verità — di indurci a non votare o votare no per il referendum che prevedeva l'abrogazione della legge che sanciva la pos-

sibilità per l'elettore di esprimere più preferenze.

Dopo la vittoria — inaspettata per molti — dei sì (abrogazione della possibilità di esprimere più preferenze) le cose sono cominciate a precipitare e i nostri rapporti, sia pure corretti sul piano formale, non

Testi coordinati ed aggiornati

Testo del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (G. U. n. 221 del 19/9/1992), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali". (Supplemento n. 124 alla G.U. n. 272 del 18 novembre 1992).

AVVERTENZA. — Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Art. 1.

Pensioni di anzianità

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative e, esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (a), e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (b), nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni (c), al decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406 (d), alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonché ai lavoratori privi della vista;

b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (e), nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991 (e);

c) ai lavoratori per i quali sia

SCADENZARIO TRASFERIMENTI

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato le Ordinanze che disciplinano la mobilità del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico, ausiliario ed educativo.

I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono i seguenti:

Presidi, Direttori didattici e Direttivi delle Istituzioni educative: 21 marzo 1993.

Personale ATA: 11 marzo 1993.

Personale educativo: 5 febbraio 1993.

Docenti di Scuola Materna: 25 gennaio 1993.

Docenti di Scuola Elementare: 10 febbraio 1993.

Docenti di Scuola secondaria di primo grado: 25 gennaio 1993.

Docenti di Scuola secondaria di secondo grado: 5 febbraio 1993.

lo sono più stati su quello sostanziale. Probabilmente la crisi sempre più evidente delle istituzioni, messa in luce dalle esternazioni non sempre opportune del capo dello Stato di allora, hanno provocato il resto. Siamo arrivati così alla primavera dello scorso anno (1992) e il tuo mandato parlamentare è finito anzi tempo.

Infatti sei riapparso fra noi (ricorderai benissimo l'incontro conviviale) e fosti d'accordo nel dire che la nuova legislatura sarebbe stata storica per il rinnovamento delle istituzioni e che naturalmente era necessario fare quadrato (noi elettori avremmo questo volta espresso una preferenza Prof. Agostino SCARAMUZZINO

sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

C.U.S.I.

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 ul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

(continua in seconda pagina)

TESTI COORDINATI

(dalla prima pagina)

intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorchè la pensione spetti con decorrenza dal primo ottobre 1992;

e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta da competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c), d), ed e), della legge 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'articolo 7 della medesima legge (f), nonchè al personale di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (g);

h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati.

2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi.

2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1 settembre di ciascun anno.

2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994.

(a) La legge n. 218/1990 reca "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".

(b) Il D. Lgs. n. 357/1990 reca: "Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi".

(c) La legge n. 416/1981: reca "Disci-

plina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria". Si trascrive il testo del relativo art. 37, come modificato dall'art. 11 della legge 10 gennaio 1985, n. 1:

Art. 37 (Esodo e prepensionamento). — Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti benefici;

a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumen-

ri e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è devoluto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti del cumulo di trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con

della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione da aziende di navigazione aerea) alle quali il presente articolo fa rinvio:

"Art. 6 (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge), comma 1, lettere b), c), d) e e). — Gli iscritti al fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:

a) (omissis);

b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo;

c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo;

d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Anni di contribuzione	Coefficienti
19	0,9737
18	0,9468
17	0,9196
16	0,8922
15	0,8647

e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria od obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Età	Coefficienti
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

"Art. 7 (Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge). — 1. Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianità del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di età e di anzianità assicurativa previsti dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di età e di anzianità assicurativa previsti dall'art. 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di età e di anzianità assicurativa fissati nel predetto art. 22 sopra indicato.

2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere d) ed e) dell'art. 6, comma 1, la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Età	Coefficienti
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Anni di contribuzione	Coefficienti
19	0,9737
18	0,9468
17	0,9196
16	0,8922
15	0,8647

3. Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di anzianità assicurativa". (g) La legge n. 257/1992 reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Art. 2.

Perequazione pensioni

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 e sospesa, ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato o lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (a) e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (b), nonchè aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL.

1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'articolo 21, secondo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni (c), nonchè dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre.

(a) La legge n. 218/1990 reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".

(b) Il D. Lgs. n. 357/1990 reca: "Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi".

(c) Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 21, della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984): "Fino al 31 dicembre 1983, gli aumenti delle pensioni derivanti al 1 gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti rappresentanti di commercio (ENASACCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 16 e dell'art. 14-septies del decreto-legge 3 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono a far tempo dal 1 maggio 1984, alle stesse scadenze con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria".

Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo percentuale la variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente".

Art. 3.

Pensionamenti in regime internazionale

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 40 (a), è sostituito dal seguente:

"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti

CONCORSO ORDINARIO A POSTI DI PRESIDE NELLA SCUOLA MEDIA

La Commissione esaminatrice ha terminato la correzione degli elaborati, ma i nomi degli ammessi non si conosceranno fino a metà febbraio. La Commissione è stata infatti convocata il 9 febbraio per l'apertura delle buste, in quanto il Ministero attende la risposta del Consiglio di Stato al quesito formulato in merito ai candidati che hanno consegnato gli elaborati — a seguito dei noti incidenti — alle forze dell'ordine invece che alla Commissione.

tata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono riconosciuti utili d'ufficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni; b) per i giornalisti professionisti: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno quindici anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1 gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953, e successive modificazioni;

c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;

d) concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 6 fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della lettera c) allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire un'azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPi abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e che abbia maturato i necessari requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b), e c) del precedente comma.

I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonchè con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

La cassa per integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrispondente alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari

le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione".

(d) Il D.L. n. 364/1992 reca: "disposizioni urgenti in materia di prepensionamento".

(e) Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro:

"Art. 1, comma 2. — La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPi), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma del corso del suo svolgimento".

"Art. 7, comma 7. — Negli ambiti di cui al comma 6 (vale a dire nelle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, n.d.r.), ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbia compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1 gennaio 1991 dalle società non operative della Società di gestione e partecipazioni industriali S.p.a. (GEP) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva: l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni".

(f) Si riporta il testo delle disposizioni della legge n. 480/1988 (Modificazioni

LE DEDAGGIORNATI

anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni".

(a) La legge n. 153/1969 reca: Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale". Si trascrive il testo relativo art. 8, già modificato dall'art. 7 della legge n. 407/1990, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 8. — Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale della assicurazione sociale libico, in forza dell'art. 12 dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro il 31 dicembre 1965, è corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui all'art. 15 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, fino al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni.

Ai fini dell'attribuzione dei suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale pro-rata di pensione corrisposta, per effetto di tale cumulo, da organismi assicurativi esteri.

I lavoratori emigrati che siano in possesso dei prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui al secondo comma hanno diritto, anche sulla base di certificazione provvisoria rilasciata dai competenti organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione sulla pensione che è integrata ai trattamenti minimi. Tale integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicurativi esteri".

Art. 3-bis

Adeguamento contributivo

1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (a), è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.

3. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in unica soluzione entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.

(a) Il testo dell'art. 1 della legge n. 233/1990 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) è il seguente: "Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).

1. — A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'art. 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascuno assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigiano e commercio dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Art. 3-ter

Aliquota contributiva aggiuntiva

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati

che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione scendente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, comma 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a). Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite inanzi indicato.

(a) Il testo dell'art. 21, comma 6, della

Nel rendere omaggio alla memoria di Giuseppe Alfano, docente di educazione tecnica nella scuola media di Vigilatore Terme (Messina), coraggioso giornalista de "La Sicilia", ucciso dalla mafia per la sua sagace attività di cronista, infaticabile indagatore dei misteri del crimine organizzato a Barcellona Pozzo di Gotto, ci chiediamo quale altro spazio ben più generoso ed evidenziato nelle cronache della vita pubblica italiana avrebbero avuto la sua drammatica morte e i suoi funerali, se non fosse stata nota la sua scomoda militanza ideologica nelle file dell'opposizione nazionale.

legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: "6. A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui all'allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.

TABELLA

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuali) del limite stesso: sino al 33 per cento: quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva (*) 1,50.

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuali) del limite stesso: dal 33 per cento al 66 per cento: Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva (*) 1,25.

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuali) del limite stesso: oltre il 66 per cento: quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva (*) 1.

(*) Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione è calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.

Art. 4

Norme procedurali

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 (a), sono sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine sta-

bilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (b), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

2. Sono abrogati l'articolo

57 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (c), e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni (d).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai precedenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data.

(a) L'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

"Art. 47. — Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.

Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultano agli stessi dovute.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami

che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. E' tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria".

Il comma 1 dell'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, con riguardo ai termini di cui commi secondo e terzo dell'articolo sopratrascritto, così stabilisce: "I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei".

(b) La legge n. 88/1989 reca: "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro". Si trascrive il testo del relativo art. 24:

"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). — 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni famigliari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 934, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

2. La predetta gestione alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo".

(c) L'art. 57 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) aggiungeva un comma all'art. 28 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) del seguente tenore "Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario".

(d) Si trascrive il testo dell'art. 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, poi abrogato dal presente articolo:

"Art. 152 (Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). — Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria".

Decreto 9 luglio 1992 (G.U. 256 del 30 ottobre 1992)

Legge quadro sull'assistenza ai portatori di handicap

Continuazione dal n. 9 del dicembre 1992

Art. 5.

Enti convenzionati

1. Qualora i sottoscrittori dell'accordo di programma si avvalgono, per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di cui all'art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in esecuzione dell'accordo di programma, stipulano con i predetti sottoscrittori interse operative finalizzate al coordinamento dei servizi gestiti in convenzione.

2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi in convenzione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro, negli accordi di programma devono essere previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai "fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinata". I requisiti minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1, lettera l), e 38, comma 1, della legge quadro.

4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attività extrascolastiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera m), della legge quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all'uopo richiesti dalle regioni o dagli enti locali.

5. In esecuzione dell'art. 13, comma 1, lettera b), della legge quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per minorati della vista e dell'udito richiamati all'art. 13, comma 1, della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica relativa all'utilizzazione e all'adattamento di specifico materiale didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi di istituto, al fine di garantire l'esercizio delle competenze del collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 6.

Collegio di vigilanza

1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei collegi di vigilanza, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1980, n. 142, con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi hanno la stessa durata dell'accordo.

2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull'attuazione degli accordi di programma, sono rimesse al Presidente della Regione e al gruppo di lavoro provinciale di cui all'art. 15 legge quadro, ai fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Art. 7.

Rinvio

1. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto nell'ambito delle Regioni e delle Province ad autonomia speciale avviene nell'osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore.

Roma, 9 luglio 1992

Il Ministro: Jervolino Russo

Il comma secondo dell'art. 1 del decreto è stato modificato con successivo decreto del 31 luglio 1992. (G. U. n. 256).

DECRETO 26 giugno 1992

Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali a nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (G. U. n. 256 del 30 ottobre 1992).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'art. 15, comma 1, istituisce gruppi di lavoro interistituzionali presso l'ufficio scolastico provinciale i cui membri debbono essere nominati dal provveditore agli studi, sulla base di criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che ai membri del gruppo di lavoro provinciale interistituzionale sono attribuiti i compiti di cui all'art. 15, commi 3 e 4, e art. 10, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

decreta:

Art. 1.

1. I componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativo-organizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e sociosanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

2. "Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il provveditore agli studi richiede al sindaco del comune capoluogo della provincia ed al presidente dell'amministrazione provinciale di designare, rispettivamente, un esperto tenendo conto della indicazione di cui al successivo art. 2".

3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il provveditore agli studi richiede all'assessore alla sanità della regione, nella sua qualità di coordinatore della sanità, la designazione di due esperti delle unità sanitarie locali, di cui uno in campo amministrativo ed uno in campo sanitario, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.

4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2 il provveditore agli studi richiede alle associazioni di persone handicappate e di loro familiari, aventi ambito provinciale, ove riunite già in consulta, di designare tre esperti, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2; ove non esista una consulta o un coordinamento provinciale o del comune capoluogo di provincia, il provveditore agli studi invita, con avviso a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione, le associazioni di cui sopra a comunicare entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'invito, il numero dei propri soci, designando contestualmente il nominativo di un esperto, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. Il provveditore nomina i tre esperti designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale sulla base del numero dei soci iscritti.

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 2 il provveditore agli studi procede alla nomina dell'ispettore tecnico, a cui può delegare il coordinamento del gruppo di lavoro provinciale.

6. Per la nomina del personale esperto della scuola si procede secondo le seguenti modalità:

individuazione tra il personale direttivo e docente da parte del provveditore agli studi, tenute presenti le indicazioni di cui al successivo art. 2;

sulla base di tale individuazione il provveditore agli studi formula la proposta di utilizzazione annuale ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270;

acquisito il decreto annuale di utilizzazione emanato dal Ministero della pubblica istruzione il provveditore agli studi provvede alla nomina dello stesso nel gruppo provinciale.

7. In fase di regime transitorio relativo all'anno scolastico 1992-93, al fine di assicurare il tempestivo ed immediato funzionamento del gruppo di lavoro, il provveditore agli studi provvede alla nomina dell'esperto della scuola o tra il personale direttivo e docente per il quale sia stata disposta utilizzazione per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2, o fra il medesimo personale per il quale sia stata disposta, per l'anno scolastico 1992-93 ai sensi del citato art. 63, comma 4, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la prosecuzione del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione dei compiti svolti dall'anno scolastico 1981-82, relativi a programmi ed attività connessi all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Art. 2.

1. Considerati i compiti attribuiti dagli articoli 10 e 15 della legge n. 104/92 al gruppo di lavoro provinciale i relativi componenti sono nominati e designati sulla base di prove conoscenze ed esperienze maturate nell'ambito dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1 si tiene conto avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di Handicap, di:

- pubblicazioni su problemi pedagogici, didattici, giuridico - amministrativi, organizzativi;
- titoli di specializzazione;
- esperienze pluriennali maturate in ambito scolastico ed extrascolastico.

Art. 3.

1. I gruppi di lavoro provinciali svolgono i seguenti compiti, avendo particolare riguardo all'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap:

- consulenza e proposta al provveditore agli studi;
- consulenza alle scuole;
- collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, per l'imposizione e l'attivazione dei piani educativi individualizzati e per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché per la realizzazione delle strutture e delle attività di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 8, comma 1, della legge n. 104/92;
- predisposizione di una relazione annuale da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale.

Art. 4.

1. Il gruppo di lavoro ha durata triennale. Alle eventuali surroghe o

Scuola e Lavoro

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 29/1/1993 - Stampato il 2/2/1993

sostituzioni si provvederà secondo i criteri di cui al presente decreto e con analogo procedura, in concomitanza con i termini previsti dalla vigente normativa che disciplina le utilizzazioni ex art. 14, comma 10, della legge n. 270/82.

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto nelle regioni e nelle province ad autonomia speciale trovano applicazione in quanto compatibili con l'esercizio delle competenze primarie e secondarie

ivi in vigore e con riserva di ulteriori atti normativi di recepimento della normativa nazionale, da emanarsi da parte delle stesse nell'ambito della propria autonomia speciale.

2. In particolare, nelle province autonome di Trento e Bolzano, all'istituzione del gruppo provinciale di lavoro interistituzionale provvedono, nei termini sopraindicati, le rispettive amministrazioni provinciali autonome.

Roma, 26 giugno 1992

Il Ministro: Misasi

LETTERA APERTA

(dalla prima pagina)

unica) perchè la svolta tanto auspicata non si risolvesse nel solito papocchio.

I fatti recenti sono troppo vicini per richiamarli, ma come non sottolineare che questa legislatura è iniziata all'insegna dell'incertezza e della confusione e che è stato possibile adempiere a due atti costituzionalmente importanti (elezione del Capo dello Stato e formazione del Governo) sotto la spinta di due omicidi eccellenti (Falcone e Borsellino)?

Per non parlare poi dell'inchiesta sulle tangenti e della manovra economica varata dal Governo. Dal tuo partito, dai tuoi amici, da te, nessuna voce di dissenso, siete tutti rimasti allineati e coperti.

E cosa dire delle tante morti indotte (suicidi o malori) provocate dalla morale di questo regime dove l'impunità per il politico era d'obbligo?

Mi aspettavo dopo la vicenda della morte dell'on. Moroni e della lettera inviata da questi al Presidente della Camera una reazione politica tua e dei tuoi amici molto forte ed invece il silenzio assoluto è stato d'obbligo.

Ma la causa scatenante questa mia è presto detta: a pag. 4 del quotidiano "Indipendente" del 15 gennaio leggo il tuo nome fra i 266 deputati che non hanno preso parte alla votazione sull'autorizzazione a procedere, richiesta dalla magistratura contro il deputato

Giancarlo Borra e apprendo sempre dalla lettura dei quotidiani dello stesso giorno, che in merito al parere che il Governo doveva richiedere al Parlamento circa la nuova disciplina sulla riforma del pubblico impiego, provvedimento dirottato in Commissione anziché all'aula della quale tu fai parte, (forse alla luce del manuale Cencelli?), hai anche tu espresso parere favorevole perchè fosse reintegrata la norma che prevedeva per te e per altri 250 parlamentari di continuare a percepire il doppio stipendio. Mentre il Governo impone nuovi sacrifici agli italiani e alla scuola in particolare (siamo ancora senza contratto) tu e gli altri vi guardate bene dal toccare i vostri privilegi.

I tuoi colleghi ufficialmente inquisiti — per la verità pochi e sfortunati — ed in questo supportati dai soliti corifei di regime, parlano di un clima di caccia alle streghe e di inquisizione, di cultura del sospetto da parte dell'opinione pubblica e quindi di un coro di processi sommari all'intera classe politica: io nel mio piccolo, dissento, ritengo infatti che in tutto questo vi sia un errore, ma per difetto: infatti non di processi sommari si tratterebbe ma di eseguire — in nome del popolo — esecuzioni sommarie (naturalmente politicamente parlando).

Prof. Agostino SCARAMUZZINO